



COMUNE DI SAN LEONARDO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Riferimenti normativi:

- *D.Lgs. n°42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;*
- *L.R. n°5/2007, “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”;*
 - *delibera di Giunta Regionale n°2970 del 30.12.2008.*

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del 10/05/2018.

INDICE:

Articolo 1	Funzioni e competenze	pag. 3
Articolo 2	Ambito territoriale	pag. 3
Articolo 3	Criteri di valutazione	pag. 3
Articolo 4	Composizione	pag. 3
Articolo 5	Durata	pag. 4
Articolo 6	Validità delle sedute e delle decisioni	pag. 4
Articolo 7	Verbalizzazione	pag. 4
Articolo 8	Sopralluoghi	pag. 4
Articolo 9	Audizioni dei progettisti e dei tecnici esterni	pag. 4
Articolo 10	Indennità	pag. 5
Articolo 11	Entrata in vigore	pag. 5

Art.1
Funzioni e competenze

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 5/2007 è istituita la Commissione locale per il Paesaggio.
2. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo, che esprime pareri obbligatori in merito alle domande di autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.
3. I pareri della Commissione per il paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli.

Art. 2
Ambito territoriale

1. La Commissione è istituita per il territorio del Comune di San Leonardo.

Art. 3
Criteri di valutazione

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
2. La Commissione può essere interpellata facoltativamente da parte dell'amministrazione comunale per l'espressione di pareri su progetti aventi impatto paesaggistico.
3. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.
4. La Commissione per il Paesaggio esprime pareri in merito alle procedure sanzionatorie.
5. I pareri della Commissione saranno raccolti in un repertorio che costituirà utile riferimento agli orientamenti paesistici già assunti.

Art. 4
Composizione e nomina

1. La Commissione è composta da minimo 3 (tre) professionisti esterni alle amministrazioni aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I requisiti richiesti per la nomina sono il possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore, attinenti una delle seguenti materie:
 - tutela paesaggistico – ambientale;
 - storia dell'arte e dell'architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale;
 - restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
 - progettazione edilizia ed architettonica;
 - progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
 - scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale;
 - scienze geologiche.
3. Per la nomina dei componenti si dovrà inoltre tenere in considerazione l'esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle materie sopra indicate, nonché le eventuali ulteriori esperienze professionali, la partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
4. Ferme restando le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità, non possono far parte della Commissione con diritto di voto tecnici comunque facenti parte degli uffici comunali e amministratori del Comune, né membri della commissione edilizia e/o urbanistica del Comune.
5. La Giunta Comunale provvede alla nomina dei membri della Commissione per il paesaggio.
6. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente ed il vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 5
Durata della Commissione

1. La Commissione per il paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione.
2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.

Art. 6
Validità delle sedute e delle decisioni

1. Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno due componenti.
2. La Commissione si pronuncia a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti della Commissione devono astenersi dall'esaminare progetti alla cui elaborazione o esecuzione siano in qualunque modo interessati o siano interessati soggetti legati da parentela o affinità sino al quarto grado o da rapporti stabili di collaborazione professionale, a pena l'invalidità delle decisioni assunte. L'astensione deve essere verbalizzata.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Di norma la Commissione verrà convocata presso la sede municipale con preavviso di almeno 3 giorni a mezzo posta, mail, fax, ecc.

Art. 7
Verbalizzazione

1. Le funzioni di segreteria amministrativa sono esercitate dal Responsabile dell'Ufficio tecnico o da un funzionario individuato dallo stesso.
2. Il predetto soggetto assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione.
3. I verbali debbono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 8
Sopralluoghi

1. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione dei pareri di competenza.
2. Di tale circostanza si farà menzione nella stesura del parere.

Art. 9
Audizioni dei progettisti e dei tecnici esterni

1. Se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista o del tecnico che ha istruito la pratica, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

Art. 10
Indennità

1. Con delibera giuntale, ai membri della Commissione possono essere attribuiti, alternativamente, o il rimborso spese o l'indennità di presenza, a condizione che un tanto sia consentito dalle norme vigenti. In caso contrario la partecipazione alle sedute della commissioni sono da considerarsi svolte a titolo gratuito.

Art. 11
Rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano il d.lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e la legge regionale n. 5/2007 e successive modifiche con le relative norme attuative.
